

**Consiglio Regionale
della Puglia**

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

Bari, li 30 maggio 1984

Prot. 189

Al Signor Presidente
del Consiglio Regionale

S E D E _____


Oggetto: P.d.l. "Modifica alla L.R. n. 33/75, recante norme sulla assicurazione infortuni in favore dei Consiglieri Regionali".

Con riferimento alla nota n. 382 del 21 gennaio 1983, si invia, in allegato, il p.d.l. in oggetto indicato, approvato dalla 2^ Commissione nella seduta del 18/4/84 all'unanimità.

Si invia, inoltre, la relazione del Presidente, Ing. Emanuele CAPOZZA.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Rag. Franco MESCHINI)



*Consiglio Regionale
della Puglia*

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

PROPOSTA DI LEGGE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

"MODIFICA ALLA L.R. N° 33 DEL 14 APRILE 1975, RECANTE
NORME SULLA ASSICURAZIONE INFORTUNI IN FAVORE DEI CON-
SIGLIERI REGIONALI".

RELATORE: Ing. Emanuele CAPOZZA

**Consiglio Regionale
della Puglia**

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

la legge regionale
del 14 aprile 1975, n. 33, che istituiva l'assicurazione obbligatoria contro i rischi da infortunio in favore dei consiglieri regionali, prevede le seguenti indennità:

L. 50.000.000 in caso di invalidità permanente;

L. 40.000.000 in caso di morte;

L. 25.000. per ogni giorno di invalidità temporanea.

La svalutazione della moneta, intervenuta nel frattempo, ha reso del tutto inadeguate tali indennità ed è quindi opportuno elevarne gli importi.

La proposta di legge prevede l'aumento a 70 milioni per la invalidità permanente, 50 milioni in caso di morte e 50 mila lire per ogni giornata di invalidità temporanea.

La 2^Commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità.

IL RELATORE

(Ing. Emanuele CAPOZZA)



MODIFICA ALLA L.R. N° 33 DEL 14 APRILE 1975, RECANTE NORME
SULLA ASSICURAZIONE INFORTUNI IN FAVORE DEI CONSIGLIERI RE-
GIONALI.

ART. 1

L'art. 2 della L.R. del 14 aprile 1975, n. 33 è modificato come segue:

Il contratto di assicurazione, senza diritto a rivalsa è cumulativo e prevede le seguenti indennità:

L. 70.000.000 in caso di invalidità permanente;

L. 50.000.000 in caso di morte;

L. 50.000 per ogni giorno di invalidità temporanea.

La convenzione con un istituto assicurativo di comprovata solidità, scelto a licitazione privata, è stipulata dal Presidente del Consiglio, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

ART. 2

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge trova copertura nello stanziamento del cap. 00102 "Spese per indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio Regionale e assicurazione contro gli infortuni degli stessi" del bilancio 1984 e del bilancio pluriennale.